

*1952*

2° - di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14.6.1952, per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, e cioè:

- a) tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutualitaria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi 15 anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto dalla Cooperativa mutualitaria ed in via eccezionale, rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo rimanendo, in ambedue i casi che, per i primi venti o venticinque anni, sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli